



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA**

UFFICIO: Segreteria

Prot. N. *11416* /I-13. Allegati: \_\_\_\_\_

Alessandria, 28-08-2008

Alle OO.SS.

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., R.d.B.  
CONFSAL

c.a. Funzione Provinciale C.G.I.L.  
Alessandria

**OGGETTO:** *Convocazione.*

*Le SS.LL. sono convocate il giorno 08/09/08 alle ore 09:30 presso la Sala Riunione del Comando per discutere i seguenti argomenti di cui si allega bozza:*

- *Riorganizzazione dell'attività di soccorso;*
- *Programmazione delle ferie;*
- *Sostituzione di personale e impiego dei Vigili Coordinatori.*
- 

/Gm

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
*Ing. Marco CAVRIANI*

## Oggetto: Riorganizzazione dell'attività di soccorso: programmazione delle ferie, sostituzioni di personale e impiego dei vigili coordinatori

Facendo seguito alle diverse osservazioni formulate dalle OO.SS. in merito alla gestione del servizio di soccorso con particolare riferimento:

- alla gestione delle ferie;
- alla gestione degli avvicendamenti/sostituzioni tra il personale delle varie sedi di servizio;
- ai richiami di personale in servizio straordinario;
- all'impiego del Vigile Coordinatore come Capo Partenza;

Premesso che la materia in argomento è regolamentata dalle seguenti disposizioni:

- ART. 22 CCNL 5 aprile 1996: "10. *Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre*".
- Art.29 C.C.I. 24 maggio 2000: "1. *Ferme restando le disposizioni di carattere generale contenute nel CCNL 5 aprile 1996, il Dirigente, secondo criteri stabiliti d'intesa con le OO.SS., fissa le modalità di fruizione dei permessi, delle ferie e dello svolgimento del lavoro straordinario tenendo presente le esigenze di servizio e le situazioni di disagio personale, sociale e familiare dei dipendenti*".
- Art.4 D.Lgs. 217/2005: "2. *Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra*".
- Circolare n.14 del 31/12/97, che disciplina le assenze dal servizio, in aggiunta ai salti programmati, per il contenimento del limite massimo annuale di turni di servizio per ciascun lavoratore a 133,5 (134 negli anni bisestili) come di seguito riportato:
  - 11 turni di assenza dal servizio da usufruire nel periodo gennaio-maggio (congedi e recuperi)
  - 8 turni continuativi di congedo da usufruire nel periodo 1 giugno – 30 settembre
  - 3 turni di recupero compensativo che potranno essere usufruiti per compensare permessi brevi o ritardi
  - I rimanenti turni di assenza (da 3 a 6 per il rispetto del limite richiamato) entro periodo ottobre-dicembre
- Nota STC 4579 del 12/11/98 di chiarimento della Circolare 14/97, nella quale viene precisato che i salti aggiuntivi (congedo e recuperi) vanno suddivisi in parti uguali tra turni notturni e diurni

Considerato che

- il vigente Contratto di lavoro non disciplina le modalità di richiamo in straordinario del personale libero dal servizio nei casi diversi da quelli legati all'invio di personale in missione per calamità ma che utili riferimenti possono essere tratti dalla lettura degli art.35, 36, 37 del C.C.I. del 24/05/00, dai quali emergono le seguenti indicazioni:
  - L'opportunità di richiamare in straordinario il personale che non ha effettuato il precedente turno di lavoro;
  - La possibilità di rendere prestazioni lavorative continuative per 24 ore;
- il vigente Contratto di lavoro non disciplina le modalità di sostituzione/avvicendamento del personale tra le varie sedi;
- le OO.SS. in occasione dell'incontro del 03/06/08 hanno richiesto un'equa rotazione negli avvicendamenti del personale, suddiviso per qualifiche, indipendentemente dall'anzianità di ruolo;

Sentite le OO.SS., si dispone quanto segue.

### Gestione delle ferie

In attuazione alle norme/indicazioni richiamate e in analogia a quanto previsto per la fruizione dei salti programmati, dovendo assicurare la fruizione di n.8 turni di congedo consecutivi, corrispondenti a circa 2 settimane continuative di ferie, nel periodo 1 giugno – 30 settembre, ritenendo più congruo restringere il

periodo all'intervallo 15 giugno – 15 settembre, ai fini della fruizione delle ferie estive il Capo servizio dovrà suddividere il personale assegnato in 6 sottogruppi e in parti uguali, curando l'equa distribuzione delle qualifiche, degli autisti e delle specializzazioni, al personale dei vari gruppi, a partire dal 2009 vengono assegnati i seguenti periodi di ferie estive:

1° Gruppo	2° Gruppo	3° Gruppo	4° Gruppo	5° Gruppo	6° Gruppo
16-30 giugno	01-16 luglio	17-31 luglio	01-16 agosto	17-31 agosto	01-15 settembre

Per gli anni seguenti dovrà essere operata la rotazione dei gruppi per scorrimento in modo tale che, ad esempio, il personale del primo gruppo nel 2010 fruirà delle ferie nel periodo 01-16 luglio e così via.

In caso di esigenze particolari si potranno ammettere avvicendamenti tra personale appartenente a turni diversi, fermo restando la programmazione generale.

Il capo turno e il vice Capo Turno dovranno effettuare una turnazione separata in modo da assicurare la copertura del servizio, fatti salvi casi particolari e sporadici da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Comandante o del suo sostituto.

Nei rimanenti periodi dell'anno, al fine di poter assicurare la fruizione dei periodi di assenza previsti entro l'anno solare a tutto il personale, dovrà procedersi alla programmazione delle ferie in modo tale da avere almeno 7 unità assenti per ogni turno in aggiunta ai salti programmati e alle assenze di legge (L.104/92, D.Lgs. 151/01, permessi sindacali, donazione sangue, maternità, diritto allo studio, malattia).

Tenuto conto dell'attuale dotazione organica dei turni, consistente mediamente in n.14 Qualificati e 36 Vigili, detta programmazione dovrà prevedere l'assenza dal servizio

- di un numero massimo di 2 unità di personale qualificato
- di un numero massimo di autisti compatibilmente con la presenza in servizio di almeno 9 unità
- di un numero massimo di specializzazioni SAF e NBCR in funzione della equa distribuzione delle risorse disponibili

#### Avvicendamenti/Sostituzioni

Gli avvicendamenti e le sostituzioni di personale per garantire la copertura del servizio in tutte le sedi operative deve essere basato sull'equa rotazione del personale suddiviso per qualifica e specializzazione e indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Fermo restando il principio di distribuzione dell'equo disagio del personale, dette sostituzioni devono avvenire nel rispetto dell'economicità ed efficienza della gestione delle risorse e dei mezzi del Comando, individuando, laddove possibile, il personale in servizio presso la sede più vicina a quella da ricoprire e prevedendo il minor numero di avvicendamenti possibili.

Il personale interessato all'avvicendamento, salvo situazioni particolari più vantaggiose, dovrà raggiungere la sede di assegnazione ordinaria con propri mezzi, recandosi successivamente alla sede di servizio con un mezzo VVF.

Il Capo turno dovrà tenere conto delle sostituzioni operate durante l'anno rendicontando semestralmente al funzionario responsabile del personale sull'equa rotazione del personale assegnato.

#### Richiami di personale in servizio straordinario.

Tenuto conto che il vigente contratto di lavoro non disciplina l'argomento ma che in linea generale è possibile:

- svolgere n.24 ore consecutive di attività operativa
  - richiamare in servizio il personale che non ha effettuato il precedente turno di lavoro
- si ritiene che per i richiami in servizio straordinario si possa attingere a unità di personale
- del turno smontante o dal turno montante e per un numero continuativo di 24 ore oltre il quale dovranno essere assicurate 12 ore di riposo
  - dal personale di turno libero

#### Impiego del Vigile Coordinatore come Capo Partenza

La programmazione delle ferie, così come sopra disciplinata, è mirata a rendere "eccezionale" il ricorso alla figura del VPC come Capo Partenza, essenzialmente legata alle assenze del personale non programmabili e tutelate dalla legge.

Nei casi in cui fosse necessario l'impiego, detto personale dovrà essere assegnato prioritariamente alla Sala Operativa o alla 2° partenza della Sede Centrale.